

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

CIX.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VIVIANI LUCIANA

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	993
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica (4779) . . . . .	993
PRESIDENTE . . . . .	993, 994, 995, 996, 999, 1000, 1001, 1003, 1006, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013
BONEA . . . . .	999, 1008
CATTANEO PETRINI GIANNINA . . . . .	1008
CORONA ACHILLE, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> . . . . .	995, 999, 1000, 1003, 1006, 1007, 1009, 1011, 1012
DIETL . . . . .	1007, 1009
DI GIANNANTONIO, <i>Relatore</i> . . . . .	995, 998, 1000, 1001, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1012, 1013
DOSSETTI . . . . .	996, 1013
JACAZZI . . . . .	994, 996, 1000
LOMBARDI RUGGERO . . . . .	1006
MATTARELLI, <i>Relatore</i> . . . . .	995, 1011, 1013
MENGOZZI . . . . .	995
PAGLIARANI . . . . .	994, 995, 996, 998, 999, 1003, 1005, 1006, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012

## Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Bisaglia, Dagnino, Miotti Carli Amalia, Pellicani, Rampa, Semeraro e Simonacci.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica (4779).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge. « Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica ».

La discussione generale con la replica del relatore e del ministro è terminata nella seduta precedente; quindi si può passare allo esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

(Finalità della legge)

L'intervento pubblico ordinario inteso a conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e di equilibrato sviluppo territoriale e settoriale della ricettività alberghiera e turistica, fissati dal programma economico nazionale, nonché dai piani poliennali di coordinamento previsti, rispettivamente per il Mezzogiorno e

La seduta comincia alle 9,45.

MATTARELLI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1968

le zone depresse e montane del centro nord, dalle leggi 26 giugno 1965, n. 717, e 22 luglio 1966, n. 614, è regolato dalle disposizioni della presente legge.

Non essendo stato presentato alcun emendamento, lo pongo direttamente in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

(Soggetti ed opere ammessi alle agevolazioni)

Agli Enti pubblici e privati, alle Associazioni in qualsiasi forma costituite, agli imprenditori in genere ed a chiunque eserciti attività di interesse turistico, possono essere concesse, nelle misure ed alle condizioni indicate nei successivi articoli, le provvidenze previste dalla presente legge per la realizzazione di:

a) opere di costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento e adattamento di alberghi, pensioni, locande; nonché villaggi turistici a tipo alberghiero anche se costituiti in complessi di singole unità abitative, diffuse o concentrate, a proprietà frazionata, purché ne sia assicurata la destinazione alberghiera e la gestione unitaria, autostelli ed altri impianti aventi le caratteristiche di cui al regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni;

b) opere di ammodernamento, di miglioramento, di arredamento o di rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui alla lettera a) del presente articolo;

c) campeggi, villaggi turistici, case per ferie, alberghi per la gioventù — di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326 — nonché rifugi alpini;

d) stabilimenti termali e balneari;

e) opere, impianti e servizi complementari all'attività turistica o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico;

f) opere di segnaletica turistica e di uffici di informazioni e di assistenza turistica, istituiti ad iniziativa degli enti pubblici nazionali e periferici del turismo; pubblici esercizi ubicati in località di interesse turistico e costituenti coefficiente di attrazione della clientela estera e nazionale.

All'articolo 2, sono stati presentati diversi emendamenti. Il primo emendamento è quello presentato dall'onorevole Pagliarani, che recita: « Alla seconda riga, dopo la parola

” costituite ” sopprimere le parole ” agli imprenditori in genere ” (n. 15). L'onorevole Pagliarani ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

PAGLIARANI. Nel corso della discussione generale, ho già espresso una mia preoccupazione in merito.

PRESIDENTE. All'articolo 2, c'è un altro emendamento, presentato dall'onorevole Pagliarani:

« Alla quarta riga dopo la parola ” turistico ” aggiungere le parole ” purché titolari di licenza alberghiera ” » (n. 16).

PAGLIARANI. È semplicemente un emendamento in favore di coloro che esercitano una attività alberghiera.

PRESIDENTE. Sempre all'articolo 2, è stato presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Jacazzi, Pagliarani, Maulini:

Alla lettera a), sopprimere le parole « anche se costituiti in complessi di singole unità abitative, diffuse o concentrate, a proprietà frazionata, purché ne sia assicurata la destinazione alberghiera e la gestione unitaria » (n. 40).

L'onorevole Jacazzi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

JACAZZI. Il nostro emendamento tende ad eliminare il pericolo che gruppi di privati possano approfittare della nuova norma per costruirsi case di villeggiatura. La dizione compresa nella legge « villaggi turistici a tipo alberghiero » sembra sufficientemente valida e chiara.

PRESIDENTE. C'è un altro emendamento presentato dall'onorevole Pagliarani, del seguente tenore: « Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) alberghi e pensioni, villaggi turistici a tipo alberghiero anche se costituiti in complessi di singole unità abitative diffuse o concentrate, rifugi alpini, autostelli, campeggi ed altri impianti; non aventi scopo di lucro ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 326.

Subordinatamente, dopo la parola « gioventù » sostituire le parole « di cui alla » con le parole « non aventi scopo di lucro ai sensi della » (n. 17).

L'onorevole Pagliarani ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

PAGLIARANI. Questo emendamento si muove secondo lo spirito del CNEL. Proprio in relazione a questo io ritengo che vi debba essere la possibilità di avere attrezzature che non siano soltanto quelle riferite alla legge

21 marzo 1958, n. 326 che lo stesso CNEL ha indicato come restrittive del turismo giovanile.

Quindi vogliamo che siano introdotte alcune modificazioni. In via subordinata vogliamo che nella legge stessa sia specificato che gli enti o le associazioni che gestiranno questi apprestamenti ricettivi non lo faranno a scopo di lucro.

**PRESIDENTE.** C'è un altro emendamento, alla lettera e); presentato dagli onorevoli relatori Mattarelli e Di Giannantonio, inteso ad aggiungere dopo le parole: « attività turistica » le parole: « compresi gli impianti sportivi e ricreativi » (n. 1). L'onorevole Di Giannantonio ha facoltà di illustrare l'emendamento.

**DI GIANNANTONIO, Relatore.** Voglio solamente dire che questo emendamento è stato presentato per rendere più esplicita la necessità di questo tipo di incentivo alle attrattive turistiche.

**PRESIDENTE.** Sempre alla lettera e) dell'articolo 2, vi è un altro emendamento presentato dagli onorevoli Rinaldi, Dossetti e Mengozzi che propone di aggiungere dopo le parole « movimento turistico » le altre « ivi compresi gli impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominati » (n. 45). Lo onorevole Mengozzi ha facoltà di illustrare lo emendamento.

**MENGOZZI.** Il nostro emendamento ha lo scopo di porre l'attenzione anche sulle attrezzature sportive.

**PRESIDENTE.** C'è poi un emendamento sostitutivo della lettera f), presentato dai relatori, onorevoli Mattarelli e Di Giannantonio, così formulato:

Sostituire la lettera f) con la seguente:

f) aziende della ristorazione ubicate in località di interesse turistico; altri pubblici esercizi ubicati nelle stesse località e costituenti coefficienti di attrazione della clientela estera o nazionale; nonché agenzie di viaggio e turismo; opere di segnaletica turistica e di uffici di informazioni e di assistenza turistica istituiti ad iniziativa degli enti pubblici nazionali e periferici del turismo (n. 2).

L'onorevole Mattarelli ha facoltà di illustrare l'emendamento.

**MATTARELLI, Relatore.** Ci è sembrato opportuno introdurre, specificamente le aziende della ristorazione che sorgono nelle località di interesse turistico per il richiamo che esse esercitano sui turisti stessi e anche per esigenze che sono state manifestate da diver-

se parti. Inoltre, sono della opinione di rendere più decorosi questi locali che hanno un particolare significato per lo sviluppo del turismo in queste zone.

**PRESIDENTE.** Un emendamento simile al precedente è quello presentato dall'onorevole Pagliarani ed altri, così formulato:

Sostituire la lettera f) con la seguente:

« f) aziende di ristorazione ubicate in località di interesse turistico, altri pubblici esercizi ubicati nelle stesse località e costituenti coefficiente di attrazione della clientela estera e nazionale; nonché agenzie di viaggio e turismo; opere di segnalazione turistica e di uffici di informazioni e di assistenza turistica istituiti ad iniziative degli Enti pubblici nazionali e periferici del turismo » (18).

L'onorevole Pagliarani ha facoltà di illustrare l'emendamento.

**PAGLIARANI.** Essendo il mio emendamento quasi simile a quello presentato dagli onorevoli Mattarelli e Di Giannantonio, sono d'accordo con quanto detto dal relatore.

**PRESIDENTE.** Abbiamo terminato l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2. Vorremmo conoscere ora il pensiero dei relatori sugli stessi.

**DI GIANNANTONIO, Relatore.** Siamo contrari agli emendamenti nn. 15 e 16 presentati dall'onorevole Pagliarani ed altri. Per quanto riguarda, poi, il n. 40, presentato dagli onorevoli Jacazzi, Pagliarani e Maulini, ci dichiariamo contrari alla soppressione contenuta nell'emendamento.

Quanto all'emendamento n. 45 dell'onorevole Rinaldi ed altri devo dire che ciò che essi richiedono è già compreso nella dizione generica della lettera e). Una specificazione potrebbe significare una elencazione, con esclusione domani di opere non elencate.

Inviterei pertanto i presentatori a ritirare il loro emendamento.

Quanto all'emendamento n. 17 o ha lo scopo di dare una maggiore possibilità di aiuto agli alberghi e alle pensioni citati, turbando, però, l'equilibrio già faticosamente raggiunto da tutte le categorie, o, altrimenti, è superfluo.

Gli alberghi e le pensioni sono già indicate alla lettera a).

**PRESIDENTE.** Il Governo vuole esprimere il suo parere?

**CORONA, Ministro del turismo e dello spettacolo.** L'articolo consta di due parti e, proprio nella prima parte esso specifica quali sono i soggetti titolari dei benefici che la leg-

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1968

ge comporta. Da questo punto di vista, credo che proprio una legge che voglia promuovere opere di ricettività turistica debba essere la più estesa possibile. Per questo io prego l'onorevole Pagliarani di non voler la soppressione delle parole: « Agli imprenditori in genere », perché l'applicazione della legge, come tutte le leggi dello Stato, è soggetta al parere degli organi di controllo. Qualora non ci fosse una dizione di questo genere si correrebbe il rischio che un eventuale decreto dell'assegnazione dei benefici venga contestato per la restrizione della dizione della parola all'articolo che specifica i soggetti. Ugualmente debbo dire che è assai pericoloso introdurre le parole: « Purché titolari di licenza alberghiera », perché, dal momento che qui i soggetti vengono specificati in ordine a tutti i possibili tipi di impianto, ne risulterebbe, per esempio, che chi vuole fare le funi deve avere la licenza alberghiera.

Usando una dizione restrittiva, secondo quanto Lei propone, non si agevola certo l'attuazione della legge.

Per tutti questi motivi, io prego l'onorevole Pagliarani di ritirare gli emendamenti nn. 15 e 16.

Il problema sollevato dall'onorevole Jacazzi (emendamento n. 40) s'innesta ad un altro problema che è quello della difesa del paesaggio. Noi abbiamo oggi bisogno di favorire disseminazioni alberghiere proprio per far aderire questa nuova forma di insediamento con le esigenze generali di perfezione della materia prima del turismo. Questa forma di insediamento, nei cui confronti è stata controversa l'applicazione della precedente normativa, è una forma nuova che si sta sviluppando ovunque. Quando sia garantita la destinazione alberghiera, non speculativa per la parte che riguarda la vendita degli immobili e la gestione unitaria, ci troviamo soltanto di fronte alla dizione di una legge che cerca di comprendere una realtà attuale, una realtà che serve anche alla conservazione del paesaggio e a superare alcune difficoltà che talvolta le Soprintendenze alle belle arti, giustamente, pongono alla applicazione della legge. Pertanto pregherei di ritirare questo emendamento perché, se non ci fosse stato nella legge, poteva essere al solito demandata alla discrezionalità della Commissione e del Ministero l'applicazione, ma il sopprimerlo oggi significa ostacolare una forma nuova di espansione dell'attività turistica alla quale, invece, e soprattutto per lo sviluppo dell'Italia meridionale, siamo fortemente interessati. Infatti, queste sono le for-

me che si sviluppano laddove la costa è a picco sul mare perché li abbiamo la necessità di non turbare la linea di carattere panoramico.

Per quanto riguarda l'emendamento n. 17, mi sembra appropriata l'osservazione fatta dai relatori. Richiamandoci alla sistematica dell'articolo 2, siamo, in tema di enumerazione delle opere che possono essere oggetto dei benefici previsti dalla legge. Queste opere in primo luogo sono messe nella lettera a), ripeterle alla lettera c) è del tutto incongruo rispetto alla legge. Capisco la sua preoccupazione, onorevole Pagliarani, però essa sarebbe valida se qui si parlasse di turismo di carattere sociale, e fra questo si enumerassero tutte le opere che rientrano in tale definizione, ma questa specificazione non c'è.

Per quanto concerne l'emendamento presentato dai relatori n. 1), sono pienamente d'accordo con loro. Per l'ultimo emendamento (n. 2 e n. 18) che in pratica specifica meglio il testo della lettera f), sono d'accordo nella sostituzione.

PRESIDENTE. Onorevole Pagliarani insiste sugli emendamenti nn. 15 e 16?

PAGLIARANI. Li ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Jacazzi, insiste sul suo emendamento?

JACAZZI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento (n. 40) all'articolo 2, lettera a), presentato dagli onorevoli Jacazzi, Pagliarani, Maulini.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Onorevole Pagliarani, insiste sull'emendamento n. 17?

PAGLIARANI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo (n. 1) all'articolo 2, lettera e), presentato dai relatori Di Giannantonio e Mattarelli.

(È approvato).

PRESIDENTE. Onorevole Dossetti insiste sull'emendamento n. 45 di cui è cofirmatario?

DOSSETTI. Lo ritiro per le considerazioni espresse dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo della lettera f), presentato dai relatori Di Giannantonio e Mattarelli (n. 2) e l'emendamento identico (n. 18) presentato dall'onorevole Pagliarani.

(È approvato).

L'articolo 2 risulta pertanto così formulato:

*(Soggetti ed opere ammessi alle agevolazioni)*

Agli Enti pubblici e privati, alle Associazioni in qualsiasi forma costituite, agli imprenditori in genere ed a chiunque eserciti attività di interesse turistico, possono essere concesse, nelle misure ed alle condizioni indicate nei successivi articoli, le provvidenze previste dalla presente legge per la realizzazione di:

a) opere di costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento e adattamento di alberghi, pensioni, locande; nonché villaggi turistici a tipo alberghiero anche se costituiti in complessi di singole unità abitative, diffuse o concentrate, a proprietà frazionata, purché ne sia assicurata la destinazione alberghiera e la gestione unitaria, autostelli ed altri impianti aventi le caratteristiche di cui al regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni;

b) opere di ammodernamento, di miglioramento, di arredamento o di rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui alla lettera a) del presente articolo;

c) campeggi, villaggi turistici, case per ferie, alberghi per la gioventù - di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326 - nonché rifugi alpini;

d) stabilimenti termali e balneari;

e) opere, impianti e servizi complementari all'attività turistica - compresi gli impianti sportivi e ricreativi - o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico;

f) aziende della ristorazione ubicate in località di interesse turistico; altri pubblici esercizi ubicati nelle stesse località e costituenti coefficiente di attrazione della clientela estera o nazionale; nonché agenzie di viaggio e turismo; opere di segnaletica turistica e di uffici di informazioni e di assistenza turistica istituiti ad iniziativa degli enti pubblici nazionali e periferici del turismo.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.  
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

### ART. 3.

*(Provvidenze: mutui a tasso agevolato, contributi in conto capitale)*

In relazione alle finalità di razionalizzazione della distribuzione territoriale e tipologica

delle attrezzature ricettive che si intendono perseguire, le provvidenze di cui al precedente articolo sono così determinate:

a) mutui di durata non superiore ai 25 anni, al tasso di interesse del 4 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa, da contrarsi con istituti di credito all'uopo autorizzati, fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e le opere murarie e gli impianti fissi - compreso l'acquisto del terreno o dell'immobile già adibito o da adibirsi ad uso alberghiero - concernenti le attrezzature ricettive di cui alle lettere a), c) e d) del precedente articolo 2.

La spesa per l'acquisto del terreno o dell'immobile già adibito o da adibire ad uso alberghiero non può essere riconosciuta in misura superiore alla metà dell'effettivo costo della costruzione o dell'investimento complessivo;

b) mutui di durata non superiore ai 10 anni, al tasso di interesse del 4 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa, da contrarsi con istituti di credito all'uopo autorizzati, sino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di ammodernamento e di miglioramento e fino al 25 per cento della spesa medesima per l'arredamento o il rinnovo dell'arredamento delle attrezzature ricettive di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del precedente articolo 2;

c) mutui di durata non superiore ai 10 anni, al tasso di interesse del 3 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa, da contrarsi con istituti di credito all'uopo autorizzati, sino al 55 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere, degli impianti e dei servizi di cui alla lettera e) del precedente articolo 2;

d) contributo in conto capitale, nella misura massima del 15 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per opere di costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento, adattamento e arredamento concernenti le attrezzature ricettive di cui alle lettere c), d), e) dell'articolo 2 della presente legge.

Lo stesso contributo può essere concesso per le opere concernenti le attrezzature di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 2, qualora siano ubicate nei territori indicati nell'ultimo comma del presente articolo.

Per le opere menzionate nell'articolo 2 lettere a), b) e c) da eseguire nei territori compresi fra le aree depresse del centro-nord di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni ed alla leg-

ge 22 luglio 1966, n. 614; nei territori meridionali di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1960, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge 26 giugno 1965, n. 717, nonché nelle zone montane di cui alla legge 17 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni; e, per le opere di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 2, ovunque ubicate, il limite massimo dei mutui di cui alla lettera *a*) e, limitatamente all'ammortamento, alla lettera *b*) del presente articolo, è elevato al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, in ogni caso, il tasso di interesse è ridotto al 3 per cento.

All'articolo 3 sono stati presentati numerosi emendamenti e precisamente:

dall'onorevole Pagliarani ed altri:

*Alla lettera a), sopprimere alla decima riga la lettera « c »* (n. 19);

*alla lettera d), penultima riga sopprimere la lettera « c »* (n. 20);

*alla lettera d), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « tale limite è elevato al 20 per cento per le attrezzature ricettive di cui alla lettera c) del precedente articolo 2 ».* (n. 21);

*sostituire il secondo periodo della lettera d) con il seguente:*

« Lo stesso contributo può essere concesso per le opere concernenti le attrezzature di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 2, qualora siano ubicate in territori indicati nell'ultimo comma del presente articolo ed inoltre per le opere di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2 e per le aziende della ristorazione ovunque ubicate »;

*all'ultimo comma, seconda riga, sopprimere la lettera « c »* (n. 23).

*all'ultimo comma, tredicesima riga, sostituire le parole: « alla lettera d) » con le parole: « alle lettere b) e d) ».* (n. 24).

*aggiungere infine il seguente comma:*

« Per le opere di cui alla lettera *c*) del precedente articolo 2, ovunque ubicate, i limiti massimi di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo sono elevati al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e il tasso di interesse è ridotto al 3 per cento ».

*Subordinatamente, all'ultimo comma, tredicesima riga, dopo la parola « lettera » aggiungere « c) e »* (n. 25).

Dai relatori:

*al secondo periodo della lettera a) sopprimere le parole: « già adibito o »* (3);

*sostituire il secondo periodo della lettera d) con il seguente:*

« Lo stesso contributo può essere concesso per le opere concernenti le attrezzature di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 2, qualora siano ubicate nei territori indicati nell'ultimo comma del presente articolo ed inoltre per le opere di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2 e per le aziende della ristorazione ovunque ubicate ». (n. 4);

*alla seconda riga dell'ultimo comma sopprimere la lettera: « b) ».* (n. 5);

*alla tredicesima riga dell'ultimo comma sostituire le parole: « alla lettera d) » con le parole: « alle lettere b) e d) ».* (n. 6).

Pregò gli onorevoli presentatori di voler illustrare i propri emendamenti.

PAGLIARANI: debbo far rilevare preliminarmente che gli emendamenti soppressivi della lettera « c) » (nn. 19, 20, 23) sono collegati con la sorte dell'emendamento aggiuntivo n. 25, ed in certo senso subordinati, per cui se è respinto quest'ultimo logicamente vengono respinti anche questi. Sarà pertanto opportuno votarli dopo quest'ultimo.

Con l'emendamento n. 21 noi chiediamo che sia portato al 20 per cento il limite per le attrezzature ricettive di cui alla lettera *c*).

Per quanto riguarda l'emendamento n. 22 mi basta far rilevare che anche i relatori con il loro emendamento n. 4 si sono preoccupati del problema.

DI GIANNANTONIO, *Relatore*. Il nostro emendamento n. 3 vuole precisare che quando si tratta di albergo già adibito non si deve fare alcuna differenziazione altrimenti ci sarebbe una sperequazione eccessiva.

Il concetto espresso nell'emendamento n. 4 è stato già svolto in sede di discussione generale.

Gli altri due emendamenti n. 5 e n. 6 possono essere considerati insieme perché ciò che viene tolto è però aggiunto più oltre.

Circa gli emendamenti presentati dal collega Pagliarani devo dire che non siamo d'accordo sul concetto di sopprimere due volte la lettera *c*) per portare in ultimo l'aumento del 20 per cento al contributo relativo alla stessa lettera; è meglio che l'equilibrio resti così come è stabilito.

Naturalmente siamo favorevoli a quegli emendamenti dell'onorevole Pagliarani che hanno lo stesso contenuto dei nostri.

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Sono favorevole agli emendamenti dei relatori e a quelli dello stesso contenuto proposti dall'onorevole Pagliarani.

Sono invece spiacente di dover rifiutare l'accoglimento degli altri emendamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento n. 25 faccio osservare che le opere ivi previste hanno avuto nella legge le agevolazioni necessarie per poter essere notevolmente incrementate. Si tenga conto che tutto ciò che si fa a favore di un settore, all'interno di questa legge, praticamente si finisce col togliere agli altri settori.

Non si può certo dire che questa legge non sia informata a criteri di carattere sociale, soprattutto tenendo conto della precedente legislazione, ma il turbamento dell'equilibrio interno sposta le possibilità di intervento dello Stato a favore dei vari settori e non tiene conto del fatto che una delle preoccupazioni fondamentali dello Stato stesso è di incrementare la nostra ricettività nei confronti del mercato estero.

Per questi motivi consiglio all'onorevole Pagliarani di ritirare l'emendamento.

BONEA. Io voterò a favore dell'emendamento.

PAGLIARANI. Insisto sia sull'emendamento n. 21 che su quello n. 25.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento n. 25, presentato dall'onorevole Pagliarani.

*(Non è approvato).*

Di conseguenza cadono gli emendamenti n. 19, 20, 23.

Pongo in votazione l'emendamento n. 3, presentato dai relatori.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento n. 21, presentato dall'onorevole Pagliarani.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione il testo degli emendamenti n. 4 e 22 di identico contenuto presentati rispettivamente dai relatori e dall'onorevole Pagliarani.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il testo degli emendamenti n. 5 e 23 di identico contenuto presentati rispettivamente dai relatori e dall'onorevole Pagliarani.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il testo degli emendamenti n. 6 e 24, di identico contenuto, presentati dai relatori e dall'onorevole Pagliarani.

*(È approvato).*

L'articolo 3 risulta pertanto così formulato:

*(Provvidenze: mutui a tasso agevolato, contributi in conto capitale)*

In relazione alle finalità di razionalizzazione della distribuzione territoriale e tipologica delle attrezzature ricettive che si intendono perseguire, le provvidenze di cui al precedente articolo sono così determinate:

a) mutui di durata non superiore ai 25 anni, al tasso di interesse del 4 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa, da contrarsi con istituti di credito all'uopo autorizzati, fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le opere murarie e gli impianti fissi — compreso l'acquisto del terreno o dell'immobile già adibito o da adibirsi ad uso alberghiero — concernenti le attrezzature ricettive di cui alle lettere a), c) ed d) del precedente articolo 2.

La spesa per l'acquisto del terreno o dell'immobile da adibire ad uso alberghiero non può essere riconosciuta in misura superiore alla metà dell'effettivo costo della costruzione o dell'investimento complessivo;

b) mutui di durata non superiore ai 10 anni, al tasso di interesse del 4 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa, da contrarsi con istituti di credito all'uopo autorizzati, sino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di ammodernamento e di miglioramento e fino al 25 per cento della spesa medesima per l'arredamento o il rinnovo dell'arredamento delle attrezzature ricettive di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del precedente articolo 2;

c) mutui di durata non superiore ai 10 anni, al tasso di interesse del 3 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa, da contrarsi con istituti di credito all'uopo autorizzati, sino al 55 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere, degli impianti e dei servizi di cui alla lettera e) del precedente articolo 2;

d) contributo in conto capitale, nella misura massima del 15 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per opere di costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento, adattamento e arredamento concernenti le attrezzature ricettive di cui alle lettere c), d), e) dell'articolo 2 della presente legge.

Lo stesso contributo può essere concesso per le opere concernenti le attrezzature di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 2, qualora siano ubicate nei territori indicati nell'ultimo comma del presente articolo ed inoltre per le opere di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2 e per le aziende della ristorazione ovunque ubicate.

Per le opere menzionate nell'articolo 2, lettere *a*) e *c*) da eseguire nei territori compresi fra le aree depresse del centro-nord di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge 22 luglio 1966, n. 614; nei territori meridionali di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge 26 giugno 1965, n. 717; nonché nelle zone montane di cui alla legge 27 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni; e, per le opere di cui alle lettere *b*) e *d*) del precedente articolo 2, ovunque ubicate, il limite massimo dei mutui di cui alla lettera *a*) e, limitatamente all'ammodernamento, alla lettera *b*) del presente articolo, è elevato al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, in ogni caso, il tasso di interesse è ridotto al 3 per cento.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.  
(È approvato).

Il collega onorevole Jacazzi, unitamente agli onorevoli Pagliarani e Maulini, ha presentato un articolo aggiuntivo (n. 41). Esso è così formulato:

« I limiti stabiliti in percentuale della spesa riconosciuta ammissibile, previsti dal precedente articolo 3 non si applicano ai mutui richiesti dagli enti turistici aventi personalità giuridica di diritto pubblico.

I mutui di cui al precedente comma possono essere garantiti con delegazioni su qualsiasi entrata tributaria spettante all'ente richiedente, anche a titolo di compartecipazione o di devoluzione ».

L'onorevole Jacazzi ha facoltà di illustrare l'emendamento.

JACAZZI. Noi proponiamo l'aggiunta di un articolo, dopo l'articolo 3, in quanto riteniamo che gli enti indicati in questo articolo hanno normalmente la necessità di un finanziamento totale. Non avendo finalità di lucro, gli enti turistici che hanno personalità giuridica di diritto pubblico, non potrebbero sostenere il saggio di interesse che le banche praticano nei confronti degli operatori economici che svolgono la propria attività in vista di un profitto.

D'altra parte con il secondo comma di questo articolo aggiuntivo poniamo in grado gli enti di fornire le necessarie garanzie.

DI GIANNANTONIO, *Relatore*. Non siamo d'accordo, perché turba l'equilibrio raggiunto faticosamente, con uno scompensamento proprio verso gli enti di diritto pubblico.

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Con questo emendamento noi incoraggiamo gli enti provinciali del turismo e le aziende di soggiorno a costruire alberghi, a gestirli; tutto ciò non soltanto turba l'equilibrio di questa legge ma anche tutta la struttura turistica italiana. Si verrebbero a riproporre gli stessi problemi che si sono posti tra l'ENIT e la CIT.

Noi siamo qui per trovare altri modi per aiutare l'opera degli enti del turismo e non per intralciarla.

PRESIDENTE. Onorevole Jacazzi, insiste sul suo emendamento?

JACAZZI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dagli onorevoli Jacazzi, Pagliarani e Maulini, numero 41.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 4, a cui non sono stati presentati emendamenti:

(Istituti finanziatori)

Le operazioni di credito previste dalla presente legge sono effettuate:

*a*) dalla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro;

*b*) da Istituti e Sezioni di credito a medio o lungo termine, compresi quelli di credito fondiario designati dal Ministero del tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Ministero del turismo e dello spettacolo;

*c*) dalle Casse di risparmio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

(Contributo statale alle operazioni di finanziamento)

Per consentire l'applicazione del tasso di interesse annuo nelle misure fissate dal precedente articolo 3, il Ministro per il turismo e lo spettacolo è autorizzato a concedere agli

Istituti di credito di cui al precedente articolo 4, con le modalità determinate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, un contributo sulle singole operazioni di mutuo.

Il contributo è dovuto per tutto il periodo dell'ammortamento stabilito nel contratto originario di mutuo, anche nel caso di restituzione anticipata, totale o parziale del mutuo stesso.

A tale articolo i relatori hanno presentato un emendamento del seguente tenore: *sostituire il secondo comma con il seguente*: « Il contributo è dovuto per tutto il periodo dell'ammortamento stabilito nel contratto originario di mutuo. Nel caso di restituzione anticipata totale o parziale del mutuo, il contributo continuerà ad essere corrisposto per tutta la residua durata del mutuo prevista dal contratto originario, direttamente ai soggetti pubblici o privati che avevano stipulato il contratto di mutuo » (n. 7).

Quale è il parere del Governo sull'emendamento presentato dai relatori?

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 5, su cui non ci sono emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del secondo comma, presentato dai relatori.

(È approvato).

L'articolo 5 risulta pertanto così formulato:

ART. 5.

(Contributo statale alle operazioni di finanziamento)

Per consentire l'applicazione del tasso di interesse annuo nelle misure fissate dal precedente articolo 3, il Ministro per il turismo e lo spettacolo è autorizzato a concedere agli Istituti di credito di cui al precedente articolo 4, con le modalità determinate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, un contributo sulle singole operazioni di mutuo.

Il contributo è dovuto per tutto il periodo dell'ammortamento stabilito nel contratto originario di mutuo. Nel caso di restituzione anticipata totale o parziale del mutuo, il contributo continuerà ad essere corrisposto, per tutta la residua durata del mutuo prevista

dal contratto originario, direttamente ai soggetti pubblici o privati che avevano stipulato il contratto di mutuo ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.  
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

(Garanzie ipotecarie)

La concessione dei mutui previsti dalla presente legge, disposta in favore dei proprietari degli immobili di cui al precedente articolo 2, è subordinata all'iscrizione ipotecaria a favore degli istituti di credito indicati nel precedente articolo 4 sugli immobili per i quali detti mutui vengono concessi.

Per i mutui da concedersi ai gestori delle Aziende di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 2, non proprietari dell'immobile, o agli altri beneficiari delle provvidenze della presente legge, qualora non sia possibile la concessione di ipoteca sull'immobile stesso o di terzi, possono essere prestate altre adeguate garanzie, reali o personali, quali deposito di titoli, fidejussioni di banche, enti, società o persone, polizze assicurative e simili.

La capienza di tali garanzie sarà vagliata dall'Istituto di Credito.

All'articolo 6 vi sono due emendamenti: quello presentato dal deputato Pagliarani che propone: *Al secondo comma, seconda riga, sostituire le parole: « e c » con le parole: « c ) d ), e alla lettera f) limitatamente ai pubblici esercizi; (n. 24) e quello presentato dall'onorevole Gagliardi che recita: Al secondo comma dopo le parole « lettere a), b) e c) » aggiungere le parole « f) limitatamente ai pubblici esercizi » (n. 44).*

DI GIANNANTONIO, *Relatore*. Siamo d'accordo su tutti e due gli emendamenti uno dei quali assorbe l'altro.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni pongo in votazione l'emendamento Pagliarani che assorbe, se approvato, quello Gagliardi.

(È approvato).

All'articolo 6 vi sono inoltre due emendamenti aggiuntivi di contenuto pressoché identico.

Uno è stato presentato dai relatori. Ne dò lettura:

*Aggiungere i seguenti commi: « Nel caso l'Istituto di credito non riconosca valide*

o capienti le garanzie offerte dai gestori delle aziende menzionate nel secondo comma del presente articolo, sui mutui destinati alla realizzazione di opere comportanti investimenti di importo non superiore a 30 milioni di lire può essere accordata garanzia sussidiaria entro il limite massimo del 50 per cento delle perdite accertate.

La garanzia di cui al comma precedente è concessa, a richiesta dell'Istituto mutuante, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo sentita la commissione di cui all'articolo 11, previo accertamento della capacità tecnico-professionale del richiedente e della sua impossibilità di offrire in garanzia altri beni oltre le attrezzature o opere oggetto del finanziamento.

Il fondo speciale menzionato nell'articolo 3, lettera a) della legge 4 marzo 1958, n. 174, garantisce, nei limiti di cui al precedente quarto comma, le operazioni di mutuo contratte dai gestori delle aziende di cui alle lettere a), b) e c) e, limitatamente alle aziende della ristorazione ed agli altri pubblici esercizi, alla lettera f) del precedente articolo 2, non proprietari dell'immobile.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 174, è sostituito dal seguente:

« Le quote come sopra affluite alla sezione, ad avvenuta formazione del suddetto fondo particolare, sono devolute:

a) per l'80 per cento del loro ammontare ad incremento del fondo speciale di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, all'articolo 9 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453, ed all'articolo 9 della legge 29 luglio 1949, n. 481;

b) per il 20 per cento del loro ammontare, con quote minime arrotondate a lire 10.000.000, quale partecipazione statale al capitale della SACAT fino a che il capitale della predetta sezione non abbia raggiunto l'ammontare di lire un miliardo ».

L'articolo 4 della legge 4 marzo 1958, n. 174, è sostituito dal seguente:

Quando il capitale della Sezione autonoma per il credito alberghiero e turistico avrà raggiunto l'ammontare di un miliardo le quote dell'imposta di soggiorno attribuite alla predetta sezione (in base all'articolo 2 della legge 44 marzo 1958, n. 174) sono destinate ad incremento del fondo speciale di cui all'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 174 » (n. 8).

L'altro emendamento è stato proposto dal deputato Pagliarani. Ne do lettura:

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

« Nel caso che l'Istituto di credito non riconosca valide o capienti le garanzie offerte dai gestori delle aziende menzionate nel secondo comma del presente articolo, sui mutui destinati alla realizzazione di opere comportanti investimenti di importo non superiore a 30 milioni di lire può essere accordata garanzia sussidiaria entro il limite massimo del 50 per cento delle perdite accertate.

La garanzia di cui al comma precedente è concessa a richiesta dell'Istituto mutuante, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la commissione di cui all'articolo 11, previo accertamento della capacità tecnico-professionale del richiedente o — nel caso di enti e associazioni di turismo dei lavoratori e giovanile — del carattere nazionale, della assenza di fine di lucro e del ruolo effettivo svolto nella promozione del turismo sociale, e della impossibilità di offrire in garanzia altri beni oltre le attrezzature ed opere oggetto di finanziamento.

Il fondo speciale menzionato nell'articolo 3, lettera a) della legge 4 marzo 1958, n. 174, garantisce nei limiti di cui al precedente comma quarto, le operazioni di mutuo contratte dai gestori delle aziende di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 2, non proprietari dell'immobile.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 174, è sostituito dal seguente:

« Le quote come sopra affluite alla Sezione avvenuta formazione del suddetto fondo particolare sono devolute: a) per l'80 per cento del loro ammontare ad incremento del fondo speciale di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561; all'articolo 9 del regio decreto-legislativo 29 maggio 1946, n. 453, ed all'articolo 9 della legge 29 luglio 1949, n. 891; b) per il 20 per cento del loro ammontare, con quote minime arrotondate a lire 10 milioni, quale partecipazione statale al capitale della SACAT fino a che il capitale della predetta sezione non abbia raggiunto lo ammontare di lire 1 miliardo.

L'articolo 4 della legge 4 marzo 1958, n. 174, è sostituito dal seguente:

« Quando il capitale della Sezione autonoma per il credito alberghiero e turistico avrà raggiunto i limiti previsti dall'articolo 7, lettera b) della presente legge, le quote della imposta di soggiorno attribuite alla predetta sezione in base all'articolo 2 della legge 4

marzo 1958, n. 174, sono destinate ad incremento del fondo speciale di cui al precedente articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 174» (n. 27).

DI GIANNANTONIO, *Relatore*. Noi ci vogliamo riferire al preannunziato fondo di garanzia che si trovava nel primitivo schema del ministro Corona, ma che in seguito è stato accantonato e che ora ci sembra opportuno reinserire. Questa legge potrà raggiungere la sua maggiore efficacia in ragione del maggior aiuto che sarà dato alla gestione alberghiera: un aiuto di carattere concreto, limitato, ma di un enorme valore psicologico. Soprattutto si deve fare in modo di non turbare l'equilibrio del momento.

Non occorre nessuno stanziamento, si tratta soltanto di stabilire che il ministro del tesoro deve indirizzare alla gestione alberghiera i proventi della imposta di soggiorno. Chiediamo che, nel caso in cui gli istituti di credito non riconoscano valide e capienti le garanzie offerte dai gestori delle aziende indicate nel comma secondo di questo stesso articolo, sui mutui destinati alla realizzazione di opere che comportino investimenti di importo non superiore a 30 milioni di lire, possa essere accordata una garanzia sussidiaria entro il limite massimo del 50 per cento delle perdite accertate. La garanzia che si propone, viene concessa a richiesta dell'istituto mutuante con il decreto del ministro, sentita la Commissione, prevista in questa legge, all'articolo 11 e dopo aver accertata la capacità tecnica e professionale dei richiedenti e l'impossibilità di offrire in garanzia altri beni oltre le attrezzature oggetto del finanziamento. Il punto è proprio questo: molto spesso una grande capacità professionale si trova nella impossibilità di poter offrire una garanzia sufficiente agli istituti di credito, per cui la gestione alberghiera viene sottoposta al ricalco della proprietà edilizia. Si può ricordare che fin dal 1937 fu istituito un fondo speciale che doveva servire a garantire la sezione specifica della Banca nazionale del lavoro. Questo fondo doveva avere un *plafond* massimo di 3 miliardi. Per garantire più specificatamente la stessa Banca nazionale del lavoro e tutti gli altri istituti di credito che dovevano fare le stesse operazioni fu creato un fondo particolare che doveva raggiungere il *plafond* di un miliardo. Successivamente con la legge del 1958, si è stabilito che i gettiti successivi dell'imposta di soggiorno dovevano continuare ad alimentare il primitivo fondo speciale che era del 50 per cento per la

SACAT, del 30 per cento per la sezione particolare e del 20 per cento che doveva essere considerato come un contributo in conto capitale da parte del Ministero del tesoro.

Adesso, penso che sommandosi gli interessi e i fondi già esistenti, il Ministero del tesoro non vada soggetto a nuovi aggravii. Quindi ritengo che si possa avere il pieno assenso del suddetto ministero.

PRESIDENTE. Devo far presente che per quello che lei sta dicendo, onorevole relatore, è necessario il parere della Commissione bilancio: Non dovete avere delle preoccupazioni di tempo perché oggi pomeriggio la Commissione bilancio può esaminare l'emendamento e, se essa darà parere favorevole, sarà subito approvato.

DI GIANNANTONIO, *Relatore*. Si tratta di favorire le piccole industrie e l'artigianato.

PRESIDENTE. Onorevole Pagliarani, intende illustrare il suo emendamento?

PAGLIARANI: Rinuncio e aderisco a quello dei relatori.

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. I colleghi sanno che questa è una norma suggerita dalla esperienza che dovrebbe risolvere definitivamente il problema che si pone quando la figura del proprietario non coincide con quella del gestore. Secondo la formulazione dei relatori non c'è aggravio per lo Stato dal momento che per questo fondo il turismo si finanzia da sé. Nello stesso tempo mi rendo conto delle preoccupazioni espresse dal Presidente che, pur superandole ora, le ritroveremmo nell'altro ramo del Parlamento con gli interventi delle altre Commissioni che debbono esprimersi in materia. Io non posso che augurarmi che l'emendamento sia accettato tenendo conto anche del fatto che esso favorisce le medie e le piccole industrie.

PRESIDENTE. Su questo emendamento, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole, dovremmo chiedere il parere della Commissione bilancio. Quindi l'ulteriore esame dell'articolo 6 viene per il momento accantonato. Passiamo all'esame degli altri articoli.

Poiché agli articoli 7, 8, 9, 10 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 7.

I contributi di cui all'articolo 3 della presente legge sono corrisposti:

a) in rate semestrali posticipate direttamente all'Istituto di credito prescelto dal ri-

chiedente fra quelli previsti dal precedente articolo 4 dopo la stipulazione del mutuo;

b) in unica soluzione ai soggetti beneficiari nel caso di contributi in conto capitale.

In tutti i casi occorre il preventivo accertamento della spesa riconosciuta mediante controllo delle opere e degli impianti da eseguirsi da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo.

(È approvato).

#### ART. 8.

Ai soggetti pubblici e privati indicati nell'articolo 2 della presente legge, che non intendano o non possano usufruire dei mutui a tasso agevolato, possono essere concessi contributi annuali diretti sull'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile per durata ed entità uguali a quelle previste per i mutui di cui all'articolo 3 della presente legge.

La misura massima dei contributi annuali è determinata:

a) nell'1,50 per cento nei casi previsti dal precedente articolo 3, lettera a), nell'1,75 per cento nei casi previsti dalle lettere b) e c) dello stesso articolo e nell'1 per cento nei casi riguardanti l'arredamento od il rinnovo dell'arredamento;

b) nel 2,50 per cento nei casi previsti dal precedente articolo 3, ultimo comma.

È consentito lo sconto presso Istituti finanziari dei contributi previsti dal presente articolo.

(È approvato).

#### ART. 9.

È fatto divieto di cumulo delle provvidenze previste dalla presente legge con quelle della legge 26 giugno 1965, n. 717 e della legge 22 luglio 1966, n. 614.

(È approvato).

#### ART. 10.

Le domande per la concessione dei contributi debbono essere dirette al Ministero del turismo e dello spettacolo. Su di esse lo ente provinciale per il turismo competente per territorio, esprime, con deliberazione del Comitato esecutivo, il proprio parere sull'opportunità dell'iniziativa in rapporto all'ubicazione ed alla tipologia dell'impianto ai fini dello sviluppo turistico della zona.

Le domande debbono essere corredate del progetto di massima, della relazione tecnica

illustrativa; del preventivo di spesa, del piano finanziario e della indicazione dell'Istituto finanziario prescelto per l'operazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11.

#### ART. 11.

(Concessione delle provvidenze).

I contributi sono concessi con provvedimenti del Ministro del turismo e dello spettacolo, previo parere di una Commissione nominata con suo decreto e composta da:

- 1) il Direttore generale del turismo;
- 2) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione, dei lavori pubblici, dell'industria, commercio e artigianato ed un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord;
- 3) un rappresentante degli Enti provinciali per il turismo;
- 4) un rappresentante dell'Unione nazionale delle province italiane;
- 5) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;
- 6) un rappresentante dell'Unione nazionale delle camere di commercio;
- 7) un rappresentante delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;
- 8) un rappresentante della Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo (FAIAT);

9) un rappresentante della Federazione italiana delle Associazioni degli uffici viaggio e turismo (FIAVET);

10) un rappresentante della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE);

11) un rappresentante di Organizzazione operante senza fine di lucro per lo sviluppo del turismo dei giovani e dei lavoratori;

12) un rappresentante delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore alberghiero;

13) tre esperti in materia turistica.

La Commissione è presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo che può delegare il Sottosegretario di Stato.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore a quella di Direttore di sezione.

Possono essere richiesti pareri alle Associazioni od Enti interessati allo sviluppo turistico nazionale.

Per i contributi destinati ad iniziative da realizzarsi nel territorio delle regioni autonome a statuto speciale deve altresì essere sentita la Regione interessata.

Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate.

All'articolo 11, sono stati presentati numerosi emendamenti e, precisamente:

dall'onorevole Pagliarani:

*Sostituire il paragrafo n. 8) con il seguente:* « Due rappresentanti delle associazioni degli albergatori, purché a carattere nazionale » (n. 28).

*Sostituire il paragrafo n. 9) con il seguente:*

« Due rappresentanti delle Associazioni degli uffici viaggi e turismo purché aventi carattere nazionale » (n. 29);

*Sostituire il paragrafo n. 10) con il seguente:*

« Due rappresentanti delle associazioni dei pubblici servizi, purché aventi carattere nazionale » (n. 30);

*Al paragrafo n. 11) sostituire la parola « un » con la parola « tre »* (n. 31);

*Al paragrafo n. 12) sostituire la parola « un » con la parola « tre »* (n. 32).

*Aggiungere infine i commi seguenti:*

« I commissari di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) sono nominati dal Ministro del turismo e lo spettacolo su terne indicate dalle rispettive organizzazioni.

La commissione resta in carica un anno » (n. 33);

dall'onorevole Lombardi Ruggero:

*Dopo il numero 8) inserire il seguente 8)-bis:*

« 8-bis. — Un rappresentante della Federazione nazionale delle industrie idrotermali » (n. 43);

dall'onorevole Folchi ed altri:

*aggiungere dopo il n. 8) il seguente:*

« 8-bis) un rappresentante della Federazione italiana del campeggio e del caravaning » (n. 10);

dagli onorevoli Alatri e Pagliarani:

*Sostituire il n. 13) con il seguente:*

13) un rappresentante rispettivamente del Touring club italiano, del Club alpino italiano e dell'Automobile club d'Italia » (n. 47);

dai relatori:

*Al n. 8) sostituire le parole « un rappresentante » con le parole « due rappresentanti »* (n. 9);

*Aggiungere al n. 10) le parole « ed un rappresentante del sindacato nazionale concessionari stabilimenti balneari »* (11);

dall'onorevole Dietl:

*Sostituire il penultimo comma con il seguente:*

« I poteri amministrativi previsti dalla presente legge e dalle norme in essa richiamate sono esercitati, nelle materie su cui le regioni a statuto speciale hanno competenza legislativa, dagli organi regionali competenti.

Con decreto dei ministri competenti è assegnata alle regioni a statuto speciale una quota parte degli stanziamenti autorizzati dalla presente legge. Le quote saranno definite in sede di articolazione regionale del programma economico nazionale per il quinquennio 1966-70, ai sensi dell'articolo 159 dello stesso programma approvato con legge 27 luglio 1967, n. 685 » (n. 39).

Invito gli onorevoli presentatori a voler illustrare i loro emendamenti.

DI GIANNANTONIO, *Relatore*. Vorrei fare una pregiudiziale di carattere assoluto. Ci sono emendamenti ugualmente degni di essere accolti perché rispondono a precise esigenze delle meritevoli categorie.

Il mio timore è che la Commissione si possa dilatare eccessivamente e l'esperienza ha dimostrato che tutte le commissioni del tipo di questa prevista dall'articolo 11, troppo dilatate, non riescono ad avere un funzionamento soddisfacente. Per cui io proporrei o di non accogliere nessun emendamento o di accoglierli tutti, cosa cui sono contrario. Quindi ritiro i miei emendamenti compreso il n. 10 di cui sono cofirmatario.

PAGLIARANI. Ritengo che indipendentemente dal numero dei componenti, non sia opportuno specificare, per i numeri 8), 9) e 10) il nome dell'organismo che deve essere rappresentato nella Commissione.

Per quanto riguarda il numero vi sono senz'altro dei difetti che tutti conosciamo e

per questo chiedo che ai numero 8), 11) e 12) venga aumentato il numero stabilito.

LOMBARDI RUGGERO. Io ho proposto che ci fosse una rappresentanza della Federazione nazionale delle industrie idrotermali che, in Italia, hanno bisogno di grande sviluppo e presentano delle proprie esigenze tecniche. Per quanto riguarda le costruzioni idrotermali, bisogna tener conto di alcune caratteristiche speciali che variano a seconda del tipo di albergo e del tipo di cure. Il parere di un tecnico in materia di aziende idrotermali, può essere utilissimo alla Commissione.

PRESIDENTE. Mi pare che sostanzialmente vi siano tre tipi di emendamenti: un primo tipo che chiede alla legge la soppressione della menzione specifica delle federazioni che rappresentano determinate categorie, in maniera, ove in futuro questa federazioni fossero diverse, non ci sia necessità di tornare di nuovo alla legge. Secondo me questa richiesta è più che giustificata. Il secondo tipo riguarda l'estensione numerica dei componenti; il terzo problema, invece, riguarda il rafforzamento di alcune rappresentanze.

DI GIANNANTONIO, *Relatore*. Sono per il mantenimento della indicazione sia della FAIAT, sia della FIAVET, sia della FIPE. Primo, perché c'è il precedente legislativo in senso assoluto. In secondo luogo perché penso che il nostro lavoro legislativo per il futuro vada sempre garantito in partenza. Se si dovesse verificare quello che si può temere in via di principio e in senso astratto allora si interverrà opportunamente, ma adesso potrebbe sembrare una diminuzione di sigle per quelle organizzazioni che hanno rappresentato in maniera mirabile gli interessi delle categorie. Per quanto riguarda il numero ho già espresso in precedenza il mio parere.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare l'attenzione del relatore sul fatto che quando si tratta di federazioni che possono nascere e morire senza intervento del Parlamento, la indicazione specifica può far sì che un domani per sostituire una associazione che è diventata minoritaria o che non abbia più le possibilità di oggi sarà necessario ricorrere ad un nuovo atto legislativo. Quindi sono fautore della delegificazione e personalmente ritengo giusta la tesi del collega Pagliarani.

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Desidero conservare questa dizione dal momento che da parte del Governo c'è una ragione di opportunità politica anche per la formulazione stessa che questa leg-

ge ha avuto attraverso continue consultazioni con queste categorie senza che mai da nessuna parte siano nate contestazioni nei loro confronti circa la rappresentatività. Sono d'accordo con il relatore circa il fatto che ci sono parecchie altre considerazioni che permetterebbero di allungare questo elenco ad altri enti ed organismi, ma l'esperienza ci dice che in qualunque caso si lasciano fuori degli scontenti e, in secondo luogo, si impedisce alla commissione una effettiva vita democratica. Credo che si possa risolvere la questione solo accettando l'articolo così come è, mantenendo la commissione su un terreno operativo. Lo stesso articolo prevede la possibilità di richiesta di pareri alle associazioni interessate allo sviluppo turistico nazionale. Sono del parere di non allargare questo settore perché potrebbero sorgere delle vere e proprie discriminazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Pagliarani insiste?

PAGLIARANI. Insisto.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 11 fino al paragrafo 7:

I contributi sono concessi con provvedimenti del Ministro del turismo e dello spettacolo, previo parere di una Commissione nominata con suo decreto e composta da:

- 1) il direttore generale del turismo;
- 2) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione, dei lavori pubblici, dell'industria, commercio e artigianato ed un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord;
- 3) un rappresentante degli Enti provinciali per il turismo;
- 4) un rappresentante dell'Unione nazionale delle province italiane;
- 5) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;
- 6) un rappresentante dell'Unione nazionale delle camere di commercio;
- 7) un rappresentante delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento n. 28 dell'onorevole Pagliarani.

(Non è approvato).

Do lettura del paragrafo 8) nel testo governativo:

8) un rappresentante della Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo (FAIAT);

Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Lombardi (n. 43).

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento n. 29 dell'onorevole Pagliarani.

(Non è approvato).

Do lettura del paragrafo 9) nel testo del disegno di legge:

9) un rappresentante della Federazione italiana delle Associazioni degli uffici viaggio e turismo (FIAVET);

Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento n. 30 dell'onorevole Pagliarani.

(Non è approvato).

Do lettura del paragrafo 10) nel testo del disegno di legge:

10) un rappresentante della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE).

Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento n. 31 dell'onorevole Pagliarani.

(Non è approvato).

Do lettura del paragrafo 11, nel testo del disegno di legge:

« 11) un rappresentante di Organizzazione operante senza fine di lucro per lo sviluppo del turismo dei giovani e dei lavoratori; ».

Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento n. 32 dell'onorevole Pagliarani.

(Non è approvato).

Do lettura del paragrafo n. 12) nel testo del disegno di legge:

12) un rappresentante delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore alberghiero; ».

Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del paragrafo n. 13 presentato dagli onorevoli Alatri e Pagliarani (n. 47).

(Non è approvato).

Do lettura e pongo in votazione il paragrafo n. 13), nel testo del disegno di legge: « tre esperti in materia turistica ».

(È approvato).

Do lettura del rimanente articolo 11, fino al penultimo comma:

« La Commissione è presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo che può delegare il Sottosegretario di Stato.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Possono essere richiesti pareri alle Associazioni od Enti interessati allo sviluppo turistico nazionale ».

Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Passiamo ora al penultimo comma su cui l'onorevole Diel ha presentato un emendamento di cui ho già dato lettura.

DIETL. Con questo emendamento non viene chiesto altro che l'attuazione della legge costituzionale.

DI GIANNANTONIO, *Relatore*. Siamo contrari all'emendamento. Credo che l'esperienza dell'applicazione della legge del 1958 ci suggerisce di non dover drammatizzare queste preoccupazioni. Questa legge ha operato con una relativa spontaneità e non ha incontrato difficoltà di nessuna sorta.

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il fatto della competenza costituzionale della regione non viene minimamente messa in discussione. La questione è un'altra. Si tratta di una legge generale dello Stato per l'incremento del turismo nazionale. La facoltà della regione a statuto speciale di intervenire in materia è menzionata nell'arti-

colo perché il parere della regione è richiesto obbligatoriamente.

La quota fissa, e credo sia stata una esigenza avvertita da tutti, non possiamo stabilirla a priori perché si tratta di un settore che è sempre in rapida evoluzione, che ha bisogno di un più equilibrato sviluppo e che quindi non può essere irrigidito in percentuali che non permetterebbero quella elasticità di cui ha bisogno. Quindi io non credo che ci sia una obiezione di carattere costituzionale, né credo sia accettabile la prima parte della sua dizione. Non sono d'accordo neppure sulla seconda perché credo che questa quota, che può essere sempre discussa con le Regioni sulla base del loro sviluppo, non possa pregiudicare l'intervento del Ministero sulla base delle autorizzazioni che questa legge gli consente di effettuare. Perciò respingo questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Non c'è dubbio, onorevole Ministro, che la sua tesi che non si possa dividere sulla carta gli stanziamenti assegnati alle regioni a statuto speciale sia valida, però la preoccupazione del collega Dietl mi sembra sia questa: che i contributi possono essere dati « sentita » (nel senso che viene consultata) e poi in contrasto con il parere della Regione; tutto ciò potrebbe creare dei conflitti di ordine costituzionale. Ma se invece di mettere « sentita » si mettesse il termine di « intesa », probabilmente noi verremmo ad eliminare queste preoccupazioni. L'intesa, infatti, suppone una discussione, ma suppone anche che non si superi in una forma costrittiva il pensiero delle Regioni.

**BONEA.** Concordo pienamente con quanto è stato detto dal collega Dietl perché penso che non si possa fare una politica di decentramento, non soltanto amministrativa, senza consentire a questi organi, che hanno potestà legislativa, di veder corrispondere sul piano della distribuzione dei fondi una eguale potestà o vederla costretta in limiti non già stabiliti dagli organi governativi della Regione, ma dal Governo centrale. Il Presidente ha detto bene che il « sentire », se vincola il Governo ad un atto formale, ad un adempimento, direi, costituzionale apparente, non lo impegna a quelle che sono le decisioni del governo regionale. Allora si verrebbe ad avere un istituto giuridico perlomeno paradossale: cioè di chi possa fare leggi in un determinato settore ma non abbia poi la possibilità di poter spendere o investire quelle somme che sono state determinate per legge nella Regione di propria competenza. Ora non si chiede nell'emendamento del collega Dietl una quota fis-

sa, ma una quota parte; e poiché c'è un programma economico nazionale che fa delle larghe previsioni di entrate e di uscite, è ovvio che in queste ci sono anche le previsioni particolari dei programmi regionali che si dovrebbero inserire nel programma economico nazionale e non porsi, come da qualche parte politica è stato indicato, in contestazione con quello nazionale.

Io esprimo voto favorevole all'emendamento del collega Dietl e dico che se non può essere fissata una riserva nella percentuale del 40 per cento, propongo almeno di accogliere il principio secondo il quale ci sia una riserva di percentuale fissata per le regioni.

**CATTANEO PETRINI GIANNINA.** Mi sembra che si potrebbe trovare una soluzione accogliendo il primo comma dell'emendamento Dietl in cui si parla dei poteri amministrativi. A mio parere bisognerebbe inserire il « quanto ».

**PRESIDENTE.** Non può essere approvata la prima parte se non è approvata la seconda, cioè se si dice che i poteri di dare il contributo spettano alla regione, occorre anche specificare entro quali limiti, per cui il secondo comma è essenziale per l'approvazione del primo; io farei una proposta formale alla condizione che il Ministro e l'onorevole Dietl siano d'accordo.

**DI GIANNANTONIO, Relatore.** Per rispondere a questa questione basta citare gli articoli 1 e 12; il primo dice:

« L'intervento pubblico ordinario inteso a conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e di equilibrato sviluppo territoriale e settoriale della ricettività turistica ed alberghiera, fissati dal programma economico nazionale, nonché dai piani poliennali di coordinamento previsti, rispettivamente per il Mezzogiorno e le zone depresse montane del centro nord, dalle leggi 26 giugno 1965, n. 717, e 22 luglio 1966, n. 614, è regolato dalle disposizioni della presente legge ».

L'altro articolo recita:

« La graduazione degli incentivi entro i limiti massimi previsti dall'articolo 3 della presente legge, nonché la ripartizione dello stanziamento di bilancio fra le varie forme di intervento, sono determinate in base ai criteri territoriali e settoriali indicati nel programma di sviluppo economico nazionale ».

**PAGLIARANI.** La formula « d'intesa », suggerita dall'onorevole Sullo, potrebbe risolvere tutto.

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. La regione Trentino-Alto Adige ha fatto una legge sul turismo, che ha avuto il mio modesto plauso. Questa legge non vuole incidere sulla competenza propria della regione che ha facoltà legislativa, ma non per questo ha la facoltà di appropriarsi della competenza che è propria dello Stato. Lo Stato può sempre legiferare, per quanto riguarda lo sviluppo turistico.

Sono disposto ad accettare la proposta fatta dal Presidente della Commissione, se vi sono delle preoccupazioni di cui ha parlato l'onorevole Dietsl, e nello stesso tempo per garantire alle Regioni che lo Stato non vuole intervenire nei piani prestabiliti da loro. Quindi prego l'onorevole Dietsl di ritirare il suo emendamento.

DIETSL. Onorevoli colleghi, per una questione di principio devo insistere che venga fatta la votazione sul mio emendamento. Solo in via subordinata mi dichiaro d'accordo con il Presidente per un emendamento che stabilisca che i contributi sono assegnati « d'intesa » con la Regione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento all'articolo 11 (n. 39) presentato dall'onorevole Dietsl.

*(Non è approvato).*

La nuova formulazione da me proposta potrebbe essere questa:

« Per i contributi destinati ad iniziative da realizzarsi nel territorio delle regioni autonome a statuto speciale si procede di intesa con la Regione interessata ».

La pongo in votazione.

*(È approvata).*

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 11:

« Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

C'è infine l'emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Pagliarani (n. 33):

« I commissari di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12), sono nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo su tre indicate dalle rispettive organizzazioni. La Commissione resta in carica un anno ».

DI GIANNANTONIO, *Relatore*. Non sono d'accordo sul primo di questi due commi. Per il secondo proporrei la durata in carica di due anni.

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Sono d'accordo con quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Pagliarani, insiste sul suo emendamento?

PAGLIARANI. Non insisto per il primo dei due commi. Sono d'accordo sulla nuova formulazione del secondo data dal relatore.

PRESIDENTE. Bene. Do lettura del secondo comma dell'emendamento aggiuntivo (n. 33), nella sua nuova formulazione:

« La Commissione dura in carica due anni ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

L'articolo 11 risulta pertanto così formulato:

#### ART. 11.

*(Concessione delle provvidenze).*

I contributi sono concessi con provvedimenti del Ministro del turismo e dello spettacolo, previo parere di una Commissione nominata con suo decreto e composta da:

- 1) il Direttore generale del turismo;
- 2) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione, dei lavori pubblici, dell'industria, commercio e artigianato ed un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro nord;
- 3) un rappresentante degli Enti provinciali per il turismo;
- 4) un rappresentante dell'Unione nazionale delle province italiane;
- 5) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;
- 6) un rappresentante dell'Unione nazionale delle camere di commercio;
- 7) un rappresentante delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;
- 8) un rappresentante della Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo (FAIAT);
- 9) un rappresentante della Federazione italiana delle Associazioni degli uffici viaggio e turismo (FIAVET);
- 10) un rappresentante della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE);

11) un rappresentante di Organizzazioni operante senza fine di lucro per lo sviluppo del turismo dei giovani e dei lavoratori;

12) un rappresentante delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore alberghiero;

13) tre esperti in materia turistica.

La Commissione è presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo che può delegare il Sottosegretario di Stato.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Possono essere richiesti pareri alle Associazioni od Enti interessati allo sviluppo turistico nazionale.

Per i contributi destinati ad iniziative da realizzarsi nel territorio delle regioni autonome a statuto speciale si procede d'intesa con la Regione interessata.

Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate.

La Commissione dura in carica due anni.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 12 e 13. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione.

#### ART. 12.

(Programmazione annuale degli interventi).

La graduazione degli incentivi entro i limiti massimi previsti dall'articolo 3 della presente legge, nonché la ripartizione dello stanziamento di bilancio fra le varie forme di intervento, sono determinate in base ai criteri territoriali e settoriali indicati nel programma di sviluppo economico nazionale.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede annualmente a definire i parametri di graduazione, nell'ambito dei limiti fissati dalla presente legge, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 11.

(È approvato).

#### ART. 13.

(Tasso d'interesse).

I contributi di cui all'articolo 3 della presente legge possono essere concessi soltanto

per le operazioni effettuate dagli istituti di credito che praticano un tasso di interesse non superiore a quello determinato annualmente dal Ministro del tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14:

#### ART. 14.

(Inizio delle opere ed impianti).

I mutui e i contributi di cui al precedente articolo 3 possono essere concessi per opere ed impianti da iniziare dopo l'entrata in vigore della presente legge.

I mutui ed i contributi possono essere concessi anche per le opere ed impianti iniziati prima della data suddetta, purché sia stata presentata domanda di contributo in base agli articoli 1, 2 e 7 della precedente legge 15 febbraio 1962, n. 68, ed anche per le opere iniziate dopo il 30 giugno 1966, purché sia presentata domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

C'è un emendamento presentato dall'onorevole Pagliarani (n. 34):

« Al secondo comma, sesta riga, dopo la cifra: 68, aggiungere le parole: e previo rinnovo della domanda e l'accertamento dei requisiti previsti dalla legge ».

Onorevole Pagliarani insiste su questo emendamento?

PAGLIARANI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 15 al quale non sono stati presentati emendamenti:

#### ART. 15.

(Trattamento tributario).

Per gli atti e i contratti di mutuo occorrenti per l'esecuzione delle opere finanziate dagli Istituti di credito previsti nel precedente articolo 4, anche per quanto riguarda le agevolazioni tributarie ed altri benefici, si osservano le stesse disposizioni vigenti per le operazioni di credito a lungo e medio termine di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1228.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 16:

ART. 16.

(*Vincolo di destinazione*).

Gli immobili di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo 2, finanziati ai sensi della presente legge, sono vincolati alla loro specifica destinazione per tutta la durata del mutuo. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso il competente Ufficio dei registri immobiliari a carico dei beneficiari, previa l'osservanza di quanto prescrive il primo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legislativo 29 maggio 1946, n. 452.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo può tuttavia autorizzare con proprio decreto, anche prima della scadenza del mutuo, il mutamento della destinazione quando sia dimostrata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa; il mutamento della destinazione è subordinato alla estinzione totale anticipata del mutuo.

Per le altre iniziative previste dall'articolo 2 lettere *d*), *e*) ed *f*) i beneficiari delle provvidenze accordate ai sensi della presente legge debbono obbligarsi a mantenere la continuità della destinazione dell'opera realizzata per tutta la durata dell'operazione di credito: in caso di mutamento di destinazione delle opere, il Ministro del turismo e dello spettacolo disporrà la revoca delle provvidenze concesse.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma del presente articolo il Ministro del turismo e dello spettacolo disporrà per il recupero della parte dei contributi eventualmente già erogati.

All'articolo 16 ci sono due emendamenti nn. 35 e 36, presentati dall'onorevole Pagliarani, e due presentati dai relatori nn. 12 e 13, che sono simili. I relatori sono d'accordo sulla unificazione di questi?

MATTARELLI, *Relatore*. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole Pagliarani è di accordo?

PAGLIARANI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro accoglie questi emendamenti?

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Li accolgo.

PRESIDENTE. Do lettura e pongo in votazione gli emendamenti unificati presentati dai relatori e dall'onorevole Pagliarani, all'articolo 16:

« *Al primo comma sopprimere la lettera b* »;

(*È approvato*).

« *Al terzo comma aggiungere la lettera b* ».

(*È approvato*).

L'articolo 16 risulta pertanto così formulato:

(*Vincolo di destinazione*).

Gli immobili di cui alle lettere *a*) e *c*) del precedente articolo 2, finanziati ai sensi della presente legge, sono vincolati alla loro specifica destinazione per tutta la durata del mutuo. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso il competente Ufficio dei registri immobiliari a carico dei beneficiari, previa l'osservanza di quanto prescrive il primo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legislativo 29 maggio 1946, n. 452.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo può tuttavia autorizzare con proprio decreto, anche prima della scadenza del mutuo, il mutamento della destinazione quando sia dimostrata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa; il mutamento della destinazione è subordinato alla estinzione totale anticipata del mutuo.

Per le altre iniziative previste dall'articolo 2 lettere *b*), *d*), *e*) ed *f*) i beneficiari delle provvidenze accordate ai sensi della presente legge debbono obbligarsi a mantenere la continuità della destinazione dell'opera realizzata per tutta la durata dell'operazione di credito: in caso di mutamento di destinazione delle opere, il Ministro del turismo e dello spettacolo disporrà la revoca delle provvidenze concesse.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma del presente articolo il Ministro del turismo e dello spettacolo disporrà per il recupero della parte dei contributi eventualmente già erogati.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 17:

ART. 17.

(*Agevolazioni fiscali*).

Gli immobili elencati nell'articolo 2 della presente legge, sono esenti per venticinque anni dall'imposta sul reddito dei fabbricati e relative sovraimposte, dalla data della dichiarazione di abitabilità.

È concesso il beneficio dell'imposta fissa di registro e ipotecaria per gli acquisti delle

aree edificabili e per i contratti di appalto, quando abbiano per oggetto la realizzazione degli immobili di cui al comma precedente. Uguali benefici sono concessi per gli acquisti di immobili già costruiti o in costruzione.

È concessa l'esenzione dall'imposta di consumo per i materiali impiegati nelle opere riguardanti gli immobili di cui alle presenti disposizioni.

DI GIANNANTONIO, *Relatore*. Onorevole Presidente desidero far presente che su questo articolo la Commissione finanze e tesoro ha espresso un suo parere suggerendo anche un nuovo testo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per quanto riguarda questo articolo, debbo precisare che il nostro vincolo regolamentare riguarda solamente i pareri della Commissione bilancio e la Commissione affari costituzionali limitatamente al rapporto di pubblico impiego. La Commissione finanze e tesoro ci ha proposto su questo articolo un parere che è nettamente in contrasto con quello della Commissione industria. Noi non siamo vincolati alla Commissione finanze e tesoro e possiamo quindi mantenere il testo tanto più che si tratta di un disegno di legge del Governo e non di una iniziativa parlamentare.

DI GIANNANTONIO, *Relatore*. Noi riteniamo di far proprio l'emendamento suggerito dalla Commissione finanze e tesoro poiché ciò rientra in quelle intese che valgono a facilitare l'ulteriore iter del disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo testo dell'articolo 17 proposto dalla Commissione finanze e tesoro che i relatori presentano come proprio emendamento:

« L'imposta di registro per gli acquisti di aree edificabili e di immobili, contemplati dall'articolo 2 della presente legge, già costruiti o in costruzione, è dovuta nella misura ridotta del 4 per cento prevista dall'articolo 44 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ».

L'emendamento è sostitutivo dell'intero articolo 17 del disegno di legge.

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Io accetto l'emendamento presentato dai relatori che varrà ad accelerare l'iter del disegno di legge.

PAGLIARANI. Anch'io accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17 nel nuovo testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 18:

« Le provvidenze previste dalla presente legge possono essere accordate anche a persone fisiche e giuridiche appartenenti a Stati esteri.

In tal caso trovano applicazione le disposizioni di legge sugli investimenti dei capitali esteri in Italia ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 19:

#### ART. 19.

(Finanziamenti degli interventi).

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati:

1) per i contributi di cui all'articolo 3, lettera a), i seguenti limiti d'impegno venticinquennale:

per l'anno finanziario 1968	lire	850 milioni
» » » 1969	»	700 »
» » » 1970	»	530 »
» » » 1971	»	350 »
» » » 1972	»	350 »

2) per i contributi di cui all'articolo 3, lettere b) e c), i seguenti limiti d'impegno decennali:

per l'anno finanziario 1968	lire	1.000 milioni
» » » 1969	»	830 »
» » » 1970	»	620 »
» » » 1971	»	415 »
» » » 1972	»	415 »

3) per i contributi in conto capitale di cui all'articolo 3, lettera d), la somma di lire 9.700 milioni, ripartita in ragione di:

lire 3.000 milioni nell'anno finanziario	1968
» 2.500 » » »	1969
» 1.800 » » »	1970
» 1.200 » » »	1971
» 1.200 » » »	1972

Gli stanziamenti saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo.

All'articolo 19 sono stati presentati emendamenti dall'onorevole Pagliarani:

« Aggiungere in fine il seguente comma:

« Una quota non inferiore al 25 per cento delle somme destinate ai contributi di cui ai numeri 1), 2) e 3), del presente articolo,

dovrà essere destinata a coprire le richieste di enti ed associazioni a carattere nazionale che operano senza fini di lucro nel campo del turismo giovanile e dei lavoratori » (n. 37);

« Aggiungere il seguente comma:

« Le somme stanziare in ciascun esercizio e non utilizzate nel corso dell'esercizio medesimo nonché quelle che si rendessero disponibili per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi sono trasferite negli esercizi successivi a quelli previsti dalla presente legge » (n. 38).

Dagli onorevoli Rinaldi, Mengozzi e Dossetti:

« Premettere all'ultimo comma il seguente:

« Il 20 per cento degli stanziamenti previsti ai punti nn. 2) e 3) del presente articolo è riservato agli impianti di trasporto per mezzo funi, comunque denominati, di cui all'articolo 2, lettera e) » (n. 46).

Dagli onorevoli Russo Spena, Di Giannantonio e Dossetti:

« Aggiungere in fine il seguente comma:

« Per gli interventi da effettuare nei territori di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, è riservata una quota della spesa complessiva autorizzata con la presente legge non inferiore al 40 per cento » (n. 42).

Dai relatori Mattarelli e Di Giannantonio:

« Aggiungere il seguente comma:

Le somme stanziare in ciascun esercizio e non utilizzate nell'esercizio medesimo e quelle che si rendano disponibili per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi sono trasferite negli esercizi successivi a quelli previsti dalla presente legge. (n. 14).

DI GIANNANTONIO, *Relatore*. Siamo contrari a questi emendamenti, tranne ai numeri 14 e 38. Per quanto riguarda l'emendamento n. 46 invito i presentatori a ritirarlo per le considerazioni già svolte a fronte dell'altro emendamento analogo all'articolo 2. (n. 45).

DOSSETTI. Ritiro l'emendamento n. 46.

MATTARELLI, *Relatore*. Abbiamo proposto il nostro emendamento anche se può sembrare pleonastico perché, come ricorderanno i colleghi, per la legge n. 68 del 1962 fu necessario emanare un'apposita legge interpretativa onde evitare che i fondi che non erano stati utilizzati, venissero incamerati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Pagliarani n. 37.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Russo Spena ed altri n. 42.

(Non è approvato).

Pongo in votazione gli emendamenti aggiuntivi n. 14 e 38 rispettivamente dei relatori e dell'onorevole Pagliarani, il cui testo è identico.

(È approvato).

L'articolo 19 risulta pertanto così formulato:

#### ART. 19.

(Finanziamenti degli interventi).

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati:

1) per i contributi di cui all'articolo 3, lettera a), i seguenti limiti d'impegno venticinquennale:

per l'anno finanziario 1968	lire	850 milioni
» » »	1969	» 700 »
» » »	1970	» 530 »
» » »	1971	» 350 »
» » »	1972	» 350 »

2) per i contributi di cui all'articolo 3, lettere b) e c), i seguenti limiti d'impegno decennali:

per l'anno finanziario 1968	lire	1.000 milioni
» » »	1969	» 830 »
» » »	1970	» 620 »
» » »	1971	» 415 »
» » »	1972	» 415 »

3) per i contributi in conto capitale di cui all'articolo 3, lettera d), la somma di lire 9.700 milioni, ripartita in ragione di:

lire 3.000 milioni nell'anno finanziario 1968	
» 2.500 » » »	1969
» 1.800 » » »	1970
» 1.200 » » »	1971
» 1.200 » » »	1972

Gli stanziamenti saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Le somme stanziare in ciascun esercizio e non utilizzate nell'esercizio medesimo e quelle che si rendano disponibili per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi sono tra-

sferite negli esercizi successivi a quelli previsti dalla presente legge.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.  
(*È approvato*).

Poiché agli articoli 20, 21, 22 non sono stati presentati emendamenti, ne do lettura, ponendoli successivamente in votazione:

ART. 20.

(*Interventi a favore dell'ISEA*).

È autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di lire 1.350 milioni, in ragione di lire 150 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1969 al 1972, alla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, per contributi da concedersi ai sensi della legge 16 novembre 1962, n. 1686, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*È approvato*).

ART. 21.

Agli oneri derivanti dalla presente legge per l'anno finanziario 1968 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa

del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

ART. 22.

Restano in vigore tutte le norme in materia di provvedimenti a favore delle industrie alberghiere e turistiche non incompatibili con la presente legge.

(*È approvato*).

Rimane sospesa la votazione finale sull'articolo 6 e la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge che avverrà nella seduta mattutina di mercoledì prossimo. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

**La seduta termina alle 12,40.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO